C O M U N E D I B A G N O L I I R P I N O
C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO
Via Roma, 19
www.comune.bagnoliirpino.av.it protocollo@bagnoli-laceno.it

LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)

PROCEDURA PER LA TRASMISSIONE E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.

Atto organizzativo

Approvato con Deliberazione di Giunta n. 93 del 1/09/2025 e aggiornato con deliberazione di G.C. n. 85 del 26/08/2026

PREMESSA

Con determinazione del Segretario comunale n. 16 del 27/05/2025 il Comune di Bagnoli Irpino ha attivato il canale di segnalazione previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 24/2023 mediante adesione al "progetto "Whistleblowing PA - Il sistema digitale gratuito per la gestione delle segnalazioni di illeciti nella Pubblica Amministrazione". Contestualmente il Comune si è accreditato sull'omonima piattaforma informatica che permette di gestire le segnalazioni inviate dai Whistleblowers, conformemente alle disposizioni di cui al d.lgs. 24/2023 e alle indicazioni contenute nelle Linee Guida A.N.A.C. adottate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

Ai sensi dell'art. 4, c. 5 del D.Lgs. 24/2023, la gestione del canale di segnalazione interna è affidata al Segretario comunale in qualità di RPCT (Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza).

Scopo e finalità del presente atto organizzativo

Scopo del presente documento è quello di disciplinare la specifica "Procedura" con cui il Comune di Bagnoli Irpino applica l'istituto del Whistleblowing, così come regolamentato dal D. lgs. n. 24/2023 in conformità alle linee guida ANAC in materia.

La tutela del whistleblower rientra tra le misure generali di prevenzione della corruzione previste nella sezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

I riferimenti normativi sono relativi al D.Lgs. 24/2023.

Il presente Atto organizzativo è stato infine aggiornato sulla base delle Linee Guida ANAC n. 1, approvate con Deliberazione n. 478 del 26 novembre 2025, recanti "Linee guida in materia di canali interni di segnalazione", che integrano e specificano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, con particolare riferimento all'organizzazione del canale interno, ai requisiti del gestore delle segnalazioni, alle modalità di ricezione delle segnalazioni scritte e orali, alle garanzie di riservatezza, al trattamento dei dati personali, alle misure organizzative che ciascun ente è tenuto ad adottare.

PARTE I – LA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING

1. SOGGETTI BENEFICIARI DEL REGIME DI TUTELA (WHISTLEBLOWERS)

Il Decreto definisce il **Whistleblower** «persona segnalante»: si tratta della persona fisica che effettua una segnalazione, alle autorità competenti a riceverla, di informazioni sulle violazioni, acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo (art. 2, lett. g); oltre che la segnalazione in senso stretto, il segnalante può anche divulgare pubblicamente tali informazioni, ma a precise condizioni indicate dall'art. 15 del Decreto.
La corretta individuazione dei soggetti cui si applica l'istituto del whistleblowing è rigorosamente fissata dal legislatore nell'articolo 3 del D.Lgs. n. 24/2023.
La segnalazione può essere effettuata da:

- Dipendenti del Comune
- Dipendenti di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico del Comune ai sensi del Codice Civile
- Dipendenti delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio
- Lavoratori e collaboratori di imprese che forniscono beni e servizi al Comune o che realizzano opere in favore del Comune
- Lavoratori autonomi o collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività presso il Comune
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza
- Partecipanti alle procedure concorsuali e/o di selezione
- Dipendenti in prova
- Pensionati ed altri soggetti il cui rapporto di lavoro col Comune sia cessato per qualunque motivo (dimissioni, licenziamento, distacco, comando, aspettativa, etc.)

A tutti i soggetti sopra elencati la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico, ovvero:
a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
b) durante il periodo di prova;
c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

La tutela è riconosciuta, oltre ai suddetti soggetti che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, anche a quei soggetti che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante. Le misure di protezione si applicano pertanto anche:

a) al **facilitatore**: è il soggetto che fornisce consulenza o sostegno al segnalante e che opera nel medesimo contesto lavorativo del segnalante. A titolo esemplificativo, il facilitatore potrebbe essere il collega dell'ufficio del segnalante o di un altro ufficio che lo assiste in via riservata nel processo di segnalazione;
b) alle **persone del medesimo contesto lavorativo:** sono le persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del segnalante o denunciante, ad esempio colleghi, ex-colleghi, collaboratori. Presupposto per l'applicazione delle tutele in tali casi è però l'esistenza di uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado con il segnalante stesso. Il legislatore ha, quindi, ancorato l'applicazione delle tutele all'esistenza di un legame qualificato;
c) ai **colleghi di lavoro** Rientrano tra i colleghi di lavoro coloro che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, divulgatore o denunciante e hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente. Si tratta di coloro che, al momento della segnalazione, lavorano con

il segnalante (esclusi quindi gli ex colleghi) e che abbiano con quest'ultimo un rapporto abituale e corrente. Tali rapporti non devono essere meramente sporadici, occasionali, episodici ed eccezionali ma attuali, protratti nel tempo, connotati da una certa continuità tali da determinare un rapporto di "comunanza", di amicizia;

d) agli **enti di proprietà della persona segnalante,** denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica. Comprende i casi in cui un soggetto è titolare di un ente in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria con terzi; ad esempio, gli enti nei quali il segnalante detenga tutte le quote sociali o la maggioranza di esse;

e) agli **enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano:** sono gli enti presso i quali lavora chi effettua una segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, pur non essendone proprietario (es. situazione in cui il dipendente di un'impresa che effettua un servizio di fornitura per un'amministrazione/ente segnali o denunci una violazione avvenuta in quest'ultimo);

f) agli **enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica:** si tratta di enti, sia del settore pubblico che privato, in cui non è riscontrabile un vero e proprio legame diretto con il segnalante né sotto il profilo della proprietà né in quanto quest'ultimo vi presti lavoro o servizio. In tal caso, tuttavia, un legame - seppure indiretto - con il segnalante può essere rintracciato nella circostanza per cui tali enti rientrano nel contesto lavorativo dello stesso. Ci si riferisce - a titolo esemplificativo - al settore pubblico ove un dipendente di uno dei comuni che hanno stipulato una convenzione per la gestione associata di un servizio, segnali violazioni compiute, nell'ambito della gestione dello stesso servizio, da un comune associato.

2 - OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE, DELLA DIVULGAZIONE PUBBLICA, DELLA DENUNCIA

Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia **le condotte ed i fatti illeciti** di cui i soggetti elencati al precedente articolo 1 siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, nonché la segnalazione di eventuali **misure ritorsive** adottate nei propri confronti.

2.1. Le condotte e i fatti illeciti

Il concetto di "condotta illecita', è più esteso del termine "reato" e comprende **qualunque tipo di illecito**, **sia penale che civile**, **amministrativo**, **contabile** o **disciplinare**. L'art. 1 comma 1 del decreto dice espressamente che la segnalazione deve riferirsi a "*violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato , di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato*".

Ma non solo, esso comprende anche la violazione di regole comportamentali dettate dal Codice di Comportamento Nazionale o dal Codice di Comportamento del Comune. A solo titolo esemplificativo, possono essere oggetto di comunicazione:

a) la mancata astensione in caso di conflitto di interessi;

b) l'utilizzo, a fini privati, delle informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio;

c) l'adozione di comportamenti che determinano disparità di trattamento tra cittadini o tra i dipendenti;

d) l'accettazione di regali di valore spropositato o, comunque, superiore a quello stabilito dal Codice di Comportamento dell'Ente;

e) la mancata comunicazione di eventuali o potenziali conflitti di interesse;

f) altri comportamenti che denotano una certa pericolosità organizzativa e che potrebbero essere indizi di una sottostante condotta illecita in senso stretto.

Poiché non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire oggetto di segnalazione, risulta pertanto opportuno considerare rilevanti, in via generale, le segnalazioni che riguardano **comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica**.

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice),

ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno.
Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.
Sono, altresì, ricomprese tra le informazioni sulle violazioni, le condotte illecite non ancora poste in essere ma che, sulla base di elementi concreti, specifici e concordanti, possano ragionevolmente ritenersi imminenti, nonché i tentativi di occultamento delle violazioni, le omissioni, le alterazioni documentali e qualsiasi comportamento diretto ad impedire l'accertamento dei fatti.
Non costituiscono oggetto di segnalazione le notizie manifestamente prive di fondamento, le informazioni di dominio pubblico, le mere supposizioni, le indiscrezioni o le notizie prive di elementi idonei a consentire l'avvio di verifiche.

2.2 Gli atti di ritorsione

L'art. 17 del decreto legislativo n. 24/2023 statuisce che le persone segnalanti "non possono subire alcuna ritorsione". A sua volta, l'art. 2, comma 1, lett. m), definisce la ritorsione come il **comportamento (attivo od omissivo, anche se solo tentato o minacciato) che viene posto in essere dal soggetto segnalato proprio come conseguenza (e a causa) della segnalazione**, come se volesse significare una sorta di punizione o vendetta, oppure per ottenere un effetto deterrente per il futuro e per altri dipendenti; tale comportamento comporta, per il segnalante, un danno ingiusto.
Si riportano – a titolo esemplificativo - alcuni comportamenti che possono configurarsi come "atti ritorsivi" : licenziamento, sospensione, cambiamento del luogo di lavoro o delle funzioni, note di merito negative ingiustificate, misure disciplinari adottate, discriminazione, etc.
L'Amministrazione assicura che ogni presunta misura ritorsiva venga trattata con la massima tempestività, garantendo la piena collaborazione con ANAC nell'ambito dei procedimenti di competenza della stessa Autorità.
Resta fermo che ogni misura organizzativa, disciplinare o gestionale adottata nei confronti della persona segnalante dovrà essere adeguatamente motivata e documentata, al fine di consentire la verifica della sua estraneità rispetto alla segnalazione effettuata.

3 – LE CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE, DIVULGAZIONE PUBBLICA E DELLA DENUNCIA.

Le tutele sono garantite quando la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia, effettuate da parte di uno dei soggetti individuati dal legislatore soddisfano alcune condizioni e requisiti, come di seguito specificati.

3.1. L'attinenza con il contesto lavorativo del segnalante o denunciante

La conoscenza del fatto segnalato deve essere avvenuta "in ragione del rapporto di lavoro" e cioè nell'espletamento dell'attività lavorativa del segnalante, del denunciante o di chi divulga pubblicamente.
L'accezione da attribuire al "contesto lavorativo" deve necessariamente essere ampia e considerarsi non solo con riguardo a chi ha un rapporto di lavoro "in senso stretto" con il Comune, ma anche a coloro che hanno instaurato con il Comune altri tipi di rapporti giuridici (es. i consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza).
Infine, possono essere segnalati i fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale.
E' rilevante, pertanto, l'esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e il soggetto pubblico nel quale il primo opera, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o anche passate.

3.2. L' irrilevanza dei motivi personali del segnalante o denunciante

Non sono considerate segnalazioni di whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

La segnalazione deve essere effettuata nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione e mai nell'interesse del segnalante. Sono esclusi, quindi, i semplici sospetti senza fondamento effettivo o le c.d. "voci di corridoio" o – ancor peggio - le insoddisfazioni e recriminazioni personali verso un proprio collega o un superiore gerarchico, e in genere tutte le segnalazioni effettuate per interesse personale, per animosità, per vendetta, per invidia, etc.
Non rientrano quindi nelle segnalazioni:

- meri sospetti o voci;
- rimostranze personali del segnalante;
- rivendicazioni attinenti al rapporto di lavoro o di collaborazione;
- rivendicazioni attinenti ai rapporti con i superiori gerarchici o i colleghi.

3.3. I contenuti minimi della segnalazione.

Al fine di consentire al RPCT l'accertamento della fondatezza della segnalazione nonché l'assunzione di tutte le consequenziali iniziative, la segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e fornire il maggior numero di elementi a conoscenza del denunciante, utili per procedere alle dovute verifiche e controlli, anche ai fini dell'individuazione degli autori della presunta condotta illecita.
La segnalazione pertanto deve contenere i seguenti elementi essenziali:

a) generalità del segnalante;

b) le circostanze del luogo e del tempo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;

c) chiara e quanto più possibile completa descrizione del fatto oggetto di segnalazione;

d) generalità dell'autore del fatto, se conosciute, o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.;

e) eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto;

f) eventuali documenti che possono confermare la fondatezza del fatto;

g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza del fatto segnalato.

Qualora quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, possono essere richiesti elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.
Qualora la segnalazione sia presentata mediante il canale orale, le informazioni raccolte sono documentate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, mediante registrazione, previo consenso della persona segnalante, ovvero mediante verbale dettagliato sottoposto alla stessa per verifica, eventuale rettifica e sottoscrizione.
Nel caso di richiesta di incontro diretto, lo stesso è organizzato entro un termine ragionevole, in luogo idoneo a garantire la riservatezza della persona segnalante e del contenuto della segnalazione.
L'Amministrazione garantisce la possibilità di effettuare segnalazioni sia in forma scritta sia in forma orale, assicurando in entrambe le modalità il rispetto dei principi di riservatezza, integrità, sicurezza delle informazioni e protezione dei dati personali.

3.4. Le segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime, ossia quelle per le quali il soggetto segnalante non fornisce le proprie generalità, non rientrano nel campo di tutela previsto dalla normativa su richiamata, in quanto tale protezione opera solo nei confronti di soggetti individuabili e riconducibili alle tipologie di soggetti di cui all'art. 1. Infatti, il fondamento della normativa sul whistleblowing è proprio la tutela del segnalante dell'illecito e, in mancanza di individuazione del segnalante, non vi sarebbe alcun soggetto che si possa tutelare.
La tutela tipica dell'istituto, pertanto, verrà garantita solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificati, secondo le previsioni indicate nel paragrafo 1.
Le segnalazioni anonime e quelle che provengono da soggetti estranei alla p.a. (cittadini, associazioni,…) saranno comunque considerate dall'Amministrazione nei procedimenti di vigilanza ordinari, ove ne sussistano i presupposti.
In ogni caso le segnalazioni anonime e quelle provenienti da soggetti estranei alla p.a. pervenute attraverso la piattaforma dedicata al whistleblowing saranno opportunamente registrate nel software di

gestione della piattaforma stessa.
Le segnalazioni anonime, qualora risultino adeguatamente circostanziate e corredate da elementi di fatto idonei a consentire lo svolgimento di verifiche, sono trattate quali segnalazioni ordinarie e conservate secondo le modalità previste dalla disciplina vigente.
Qualora l'autore della segnalazione anonima venga successivamente identificato e dimostri di aver subito una ritorsione in conseguenza della segnalazione effettuata, allo stesso potranno applicarsi le misure di protezione previste dal decreto legislativo n. 24/2023 nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

4. LE TUTELE E LE MISURE DI SOSTEGNO

Alla luce del quadro normativo attualmente vigente, la segnalazione maturata all'interno del contesto lavorativo, che risulti finalizzata all'emersione di illeciti, comporta:
a) il divieto di adottare ritorsioni nei confronti dei soggetti che accedono alle tutele previste dal d.lgs. n. 24/2023;
b) la facoltà per i segnalanti di avvalersi del supporto degli Enti del Terzo Settore iscritti nell'Elenco tenuto da A.N.AC. per assistenza e consulenza a titolo gratuito;
c) l'attivazione di misure idonee a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione, nonché del facilitatore che assiste il segnalante, del segnalato, delle persone differenti dal segnalato ma menzionate nella segnalazione, da parte del RPCT che riceve la segnalazione;
d) la limitazione di responsabilità: non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.
Il regime di tutela delineato dal legislatore deve essere assicurato dal RPCT ogni qualvolta il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che siano veri i fatti riferiti.
L'Amministrazione assicura che tutte le misure di tutela previste dal decreto legislativo n. 24/2023 siano garantite sin dal momento della ricezione della segnalazione e per tutta la durata del procedimento di gestione della stessa, nonché successivamente alla sua definizione, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
La tutela della riservatezza riguarda l'identità della persona segnalante, del facilitatore, delle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione, nonché il contenuto della segnalazione e la relativa documentazione, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
L'accesso agli atti e la conoscibilità della documentazione relativa alle segnalazioni sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni del decreto legislativo n. 24/2023 e della normativa in materia di protezione dei dati personali.

4.1. La protezione dalle ritorsioni

Si ricorda che le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.
Anac ha quindi la competenza esclusiva per le comunicazioni di misure ritorsive.
Le comunicazioni di ritorsioni connesse ad una segnalazione o denuncia che per errore fossero indirizzate al Comune di Bagnoli Irpino, saranno trasmesse immediatamente ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione. Inoltre, il Comune di Bagnoli Irpino garantisce la riservatezza dell'identità della persona che ha inviato, per errore, la comunicazione di ritorsioni.
Nel caso in cui l'Autorità accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, posti in essere dal Comune di Bagnoli Irpino , ne consegue la loro nullità e l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria.
Si precisa che l'Autorità considera responsabile della misura ritorsiva il soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione.
La responsabilità si configura anche in capo a colui che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del whistleblower, così producendo un effetto negativo indiretto sulla sua posizione (ad es. proposta di sanzione disciplinare).

Compete all'Autorità giudiziaria (giudice ordinario) adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsioni e la dichiarazione di nullità degli atti adottati.
L'atto o il provvedimento ritorsivo può essere oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte del Comune di Bagnoli Irpino, indipendentemente dagli accertamenti di ANAC.
L'Amministrazione collabora con ANAC fornendo, ove richiesto, ogni informazione utile ai fini dell'accertamento delle presunte ritorsioni, fermo restando il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente.
Il RPCT monitora eventuali situazioni suscettibili di integrare comportamenti ritorsivi e, ove ne ricorrano i presupposti, adotta le iniziative di competenza o segnala tempestivamente i fatti agli organi competenti.

5 – I CANALI E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il D.Lgs. n. 24/2023, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni.
Il Comune garantisce la possibilità di effettuare le segnalazioni attraverso modalità scritte e modalità orali, assicurando garanzie di riservatezza, sicurezza, protezione dei dati personali e tracciabilità delle attività svolte dal gestore del canale.
I canali di segnalazione risultano essere:

1) CANALE INTERNO (Gestito dal Comune di Bagnoli Irpino);
2) CANALE ESTERNO (Gestito da A.N.AC.);
3) DIVULGAZIONE PUBBLICA;
4) DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O CONTABILE.

Il ricorso al canale interno costituisce la modalità ordinaria di segnalazione e rappresenta lo strumento prioritario per consentire all'Amministrazione di conoscere tempestivamente le violazioni e adottare le misure correttive necessarie, fatti salvi i casi nei quali il decreto legislativo n. 24/2023 consente il ricorso diretto al canale esterno gestito da ANAC.
La scelta del canale di segnalazione non è del tutto rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto i**n via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno** e, solo al ricorrere di particolari condizioni specificatamente previste dal legislatore, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

5.1. Il canale interno

Il legislatore (art. 4, comma 1, del D.Lgs. 24/2023) ha disposto che debbano essere approntati appositi "canali interni" per ricevere e trattare le segnalazioni.
Il canale interno è gestito dal RPCT, quale soggetto autonomo e specificamente formato, dotato dei requisiti di imparzialità, indipendenza e autonomia richiesti dalle Linee guida ANAC.
Il RPCT esercita le proprie funzioni senza interferenze da parte degli organi di indirizzo politico o di altri soggetti dell'Amministrazione. Le determinazioni istruttorie, le verifiche, le richieste di chiarimenti, l'eventuale archiviazione della segnalazione e la trasmissione degli atti agli uffici competenti o all'Autorità giudiziaria sono rimesse esclusivamente alla valutazione del gestore del canale.
L'organo di indirizzo esercita esclusivamente funzioni di monitoraggio sul corretto funzionamento del sistema di whistleblowing, senza ingerirsi nella gestione delle singole segnalazioni.
Il Segretario comunale, nel suo ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT), è il soggetto deputato alla gestione dei canali di segnalazione interna, con le connesse garanzie di protezione previste dalla sopra citata norma per il segnalante. Ai fini dello svolgimento del procedimento, il RPCT potrà avvalersi del personale assegnato alla propria Area di attività, provvedendo preventivamente alla formazione relativamente alle fonti normative di disciplina ed al funzionamento dell'applicativo preposto alla raccolta delle segnalazioni da parte dei whistleblowers interni.

5.1.1. - La piattaforma telematica

Il Comune di Bagnoli Irpino, per la gestione delle segnalazioni, ha attivato la piattaforma telematica **"WhistleblowingPA"** accessibile al link https://wwwcomunebagnoliirpinoavit.whistleblowing.it che garantisce la riservatezza del segnalante, affidandone la gestione esclusivamente al Responsabile della

prevenzione della corruzione e della trasparenza. La segnalazione può essere inviata posizionandosi sulla home page del sito del Comune e selezionando dal folder: "**Whistleblowing".**
Le segnalazioni inoltrate mediante la piattaforma saranno riservate mediante l'attribuzione di un codice identificativo. I dati della segnalazione (unitamente agli eventuali documenti allegati) vengono cifrati e resi accessibili (sempre tramite piattaforma) al RPCT ed eventuali suoi delegati autorizzati all'accesso. Il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo al sistema di gestione delle segnalazioni ed utilizzando il codice identificativo ricevuto.

5.1.2 Segnalazioni orali
Le segnalazioni possono essere effettuate anche oralmente mediante incontro diretto richiesto dalla persona segnalante.
L'incontro diretto è fissato entro un termine ragionevole, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Ente, in luogo idoneo a garantire la riservatezza.
Previo consenso della persona segnalante, l'incontro può essere registrato mediante dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto.
In mancanza del consenso alla registrazione, il gestore redige verbale dettagliato della conversazione, che viene sottoposto alla persona segnalante affinché possa verificarne il contenuto, richiedere eventuali rettifiche e sottoscriverlo.
E' comunque consigliato il ricorso alla piattaforma telematica, in quanto garantisce in maniera più forte la riservatezza.

Art. 5.2 Il Gestore del canale interno
Il RPCT, quale gestore del canale interno, opera con piena autonomia decisionale e organizzativa nello svolgimento dell'istruttoria, assicurando imparzialità, indipendenza e assenza di conflitti di interesse.
Per l'espletamento delle attività istruttorie, il RPCT può richiedere informazioni, documentazione e chiarimenti agli uffici dell'Ente, accedere alle banche dati e agli applicativi strettamente necessari allo svolgimento delle verifiche, nonché avvalersi, ove necessario, della collaborazione di altre strutture dell'Amministrazione o di soggetti esterni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.
L'eventuale coinvolgimento di altri uffici avviene esclusivamente per gli aspetti di rispettiva competenza e limitatamente alle informazioni indispensabili allo svolgimento degli accertamenti.
Il RPCT conclude autonomamente l'istruttoria disponendo l'archiviazione ovvero la trasmissione degli atti agli uffici competenti, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o ad altre Autorità competenti, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte degli organi di indirizzo politico.

5.2.1 Conflitto di interessi del gestore
Qualora la segnalazione riguardi direttamente il RPCT ovvero emergano situazioni idonee a compromettere la sua imparzialità o indipendenza, il RPCT è tenuto ad astenersi dalla gestione della segnalazione.
In tali ipotesi la gestione della segnalazione è affidata al soggetto individuato dal Sindaco tra i dipendenti titolari di incarico di elevata qualificazione.
Dell'avvenuta astensione è data evidenza esclusivamente nella documentazione interna del procedimento, senza alcuna indicazione idonea a compromettere la riservatezza della persona segnalante.

5.2.2 Assenza o impedimento del gestore
In caso di assenza temporanea, impedimento o impossibilità del RPCT a svolgere le funzioni di gestore del canale interno, le attività sono esercitate dal sostituto individuato secondo le indicazioni di cui al precedente punto 5.2.1.
Il soggetto incaricato opera con le medesime garanzie di autonomia, indipendenza, imparzialità e riservatezza previste per il RPCT ed è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dal presente Atto organizzativo.

5.3 Il canale esterno di segnalazione presso ANAC.
E' possibile inoltrare la segnalazione attraverso **il canale esterno** messo a disposizione da **ANAC** all'indirizzo **https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing** solo laddove ricorra una delle seguenti

condizioni:

a) non è stato attivato, nell'ambito del contesto lavorativo, il canale di segnalazione interna oppure, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa;
b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
e) la segnalazione riguardi comportamenti o irregolarità posti in essere dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

ANAC è competente ad attivare e gestire detto canale che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Le **comunicazioni di ritorsioni** devono essere trasmesse esclusivamente ad ANAC per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile. Tali comunicazioni dovranno essere effettuate tramite i canali sopra menzionati.

5.4 La divulgazione pubblica.

Con la divulgazione pubblica, le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Tra i mezzi di diffusione di massa, sono inclusi anche i social media (quali Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) che costituiscono uno strumento rapido e interattivo di trasmissione e veicolazione di informazioni e scambi tra reti di persone e organizzazioni.
La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore affinché poi il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower.

6. SOGGETTI COMPETENTI A GESTIRE LE SEGNALAZIONI

Il RPCT è per legge il soggetto deputato a dare seguito alle segnalazioni. Questi può delegare personale di fiducia per l'espletamento dell'istruttoria, già preventivamente autorizzato al trattamento dei dati personali. Quest'ultimo accederà alla consultazione della documentazione trasmessa, attraverso l'autenticazione al sistema informatico ovvero la messa a disposizione del fascicolo dal quale il RPCT avrà già espunto tutti i riferimenti che consentono di risalire all'identità del segnalante.
I soggetti chiamati ad esaminare la segnalazione sono tenuti all'osservanza dei doveri di riservatezza e del segreto d'ufficio, e della normativa sulla tutela dei dati personali.
Per i dettagli in tema di trattamento dei dati personali nell'ambito della gestione delle segnalazioni, anche con riferimento ai principi fondamentali cui il trattamento deve ispirarsi, si rinvia comunque all'art. 13 del d.lgs. 24/2023, alle Linee Guida Anac.

Il presente modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individua misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplina il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell' articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell' articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018 .

PARTE II - LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE EFFETTUATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA WHISTLEBLOWING-PA.

Nella prima parte del presente documento si è illustrato come possono avvenire le segnalazioni.
Per quanto riguarda le segnalazioni in forma scritta, come detto, il Comune di Bagnoli Irpino mette a disposizione una piattaforma informatica crittografata, fornita da *Transparency International Italia* e *Whistleblowing Solutions* attraverso il progetto WhistleblowingIT. La piattaforma utilizza *GlobaLeaks*, il principale software open-source per il *whistleblowing*. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa.
Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. All'invio della segnalazione, la piattaforma presenta al segnalante una videata con il codice univoco di segnalazione di 16 cifre, il quale deve essere acquisito e conservato per ricollegarsi alla piattaforma nei momenti successivi, in modo tale da poter:

- integrare/aggiornare in un secondo momento quanto riportato inizialmente nel modulo di segnalazione;
- rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti/approfondimenti da parte dei soggetti autorizzati;
- verificare l'avanzamento dell'iter di gestione della segnalazione;
- esprimere o negare il consenso a rivelare la propria identità nell'ambito del procedimento disciplinare originatosi dalla segnalazione.

Il Comune di Bagnoli Irpino non è nella condizione di poter fornire il codice univoco di segnalazione in caso di smarrimento e neanche di generarne uno nuovo.
Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.
Non è possibile gestire altre segnalazioni ricevute in forma scritta. Qualora queste fossero inviate, il soggetto ricevente, ove possibile, inviterà la persona segnalante a presentare nuovamente la segnalazione tramite la piattaforma informatica.

1. Le tempistiche di gestione delle segnalazioni

Al termine del percorso di segnalazione, la piattaforma mostra un codice di ricevuta a conferma che la segnalazione è stata consegnata e presa in carico dal soggetto ricevente.
Il RPCT rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla sua ricezione, salvo che ciò possa pregiudicare la tutela della riservatezza del segnalante o ricorrano oggettive circostanze eccezionali che impediscano il rispetto del termine, da motivare e documentare. Il RPCT invita altresì il soggetto segnalante a monitorare la sua segnalazione sulla piattaforma per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti.
Nel corso dell'istruttoria il RPCT può richiedere chiarimenti, documentazione integrativa o ulteriori informazioni attraverso il medesimo canale utilizzato per la segnalazione ovvero mediante gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma informatica.
Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, ovvero, in mancanza dello stesso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il RPCT fornisce riscontro alla persona segnalante in ordine allo stato del procedimento, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
Per riscontro si intende la comunicazione delle attività svolte o che si intendono svolgere ai fini della verifica della segnalazione e non necessariamente la conclusione del procedimento istruttorio.
Qualora gli accertamenti richiedano tempi più lunghi, il RPCT ne dà comunicazione alla persona segnalante, ove possibile, mediante il canale di comunicazione prescelto.

2. Riservatezza e anonimato

Il soggetto ricevente è tenuto a trattare le segnalazioni preservandone la riservatezza. Le informazioni relative all'identità del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e di ogni altra persona menzionata nella segnalazione sono trattate secondo i principi di confidenzialità. Allo stesso modo, sono trattate in modo confidenziale anche tutte le informazioni contenute nella segnalazione.
L'identità della persona segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso. La conoscenza

delle segnalazioni e dei relativi atti di accertamento sono sottratti anche al diritto all'accesso amministrativo da parte dei soggetti interessati.
L'unico motivo di possibile rivelazione dell'identità della persona segnalante può avvenire nel caso in cui gli atti di accertamento siano inoltrati presso una procura ordinaria o contabile e la conoscenza della stessa sia necessaria ai fini del diritto di difesa durante un procedimento giudiziario ordinario o contabile presso la Corte dei conti.
La riservatezza è garantita attraverso strumenti tecnologici, quali la piattaforma crittografata per le segnalazioni e un protocollo riservato, e all'interno di processi organizzativi volti a minimizzare la circolazione delle informazioni.
L'obbligo di riservatezza permane anche successivamente alla conclusione del procedimento.

3. La gestione dei dati personali

Le segnalazioni ricevute, le attività di accertamento e le comunicazioni tra la persona segnalante e la persona ricevente sono documentate e conservate in conformità alle prescrizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati.
Le segnalazioni contengono dati personali e possono essere trattate e mantenute solo per il tempo necessario al loro trattamento: questo tempo comprende l'analisi, le attività di accertamento e quelle di comunicazione degli esiti, oltre a una eventuale tempistica ulteriore per possibili commenti aggiuntivi.
In nessun caso le segnalazioni saranno conservate oltre i cinque anni successivi alla comunicazione dell'esito delle attività di accertamento alla persona segnalante.
Nel corso delle attività di accertamento, il soggetto ricevente può condividere, con altre funzioni dell'ente, informazioni preventivamente anonimizzate e minimizzate rispetto alle specifiche attività di competenza di queste ultime.

4. Tutele e protezioni

La persona cui si fa riferimento nella segnalazione come responsabile del sospetto di illecito beneficia di misure di protezione dell'identità analoghe a quelle della persona segnalante e delle altre persone menzionate nella segnalazione.
In aggiunta alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante e dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa, esistono altre forme di tutela garantite attraverso questa procedura. Si fa riferimento a tale riguardo a quanto innanzi esposto in ordine a forme di ritorsione.

5. Fasi della segnalazione

Le fasi della procedura interna sono dunque, in sintesi, le seguenti:

1. Invio della segnalazione

Nella home page del sito istituzionale del Comune di Bagnoli Irpino è inserito il link ad una pagina di presentazione del servizio
(https://bagnoliirpino-sito.municipiumapp.it/it/page/whistleblowingpa?force_preview=true)
dalla quale è possibile accedere al canale di segnalazione.
Il segnalante accede al form iniziale che permette o di inviare una segnalazione o di accedere ad una segnalazione (se già effettuata tramite l'inserimento del codice identificativo rilasciato dalla piattaforma informatica).

2. Ricezione della segnalazione.

Al momento della ricezione della segnalazione, il sistema registra la data e l'ora di acquisizione, assegna alla segnalazione un numero progressivo e un ID di segnalazione.
Nessuno di questi dati può essere manipolato e nessuna segnalazione può essere cancellata prima della scadenza del tempo di archiviazione previsto in 5 (cinque) anni.
Contemporaneamente, la piattaforma informa il segnalante e il Responsabile dell'avvenuta ricezione della segnalazione.
Il Responsabile prende in carico la segnalazione entrando nella piattaforma ed aprendola.
Anche in questo caso la piattaforma aggiorna immediatamente il segnalante dell'avvenuta presa in carico.

3- Presa in carico della segnalazione e avvio istruttoria.

Entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della segnalazione, salvo che ciò possa pregiudicare la tutela della riservatezza del segnalante o ricorrano oggettive circostanze eccezionali che impediscano il rispetto del termine il RPCT prende in carico la segnalazione per un esame preliminare e comunica al segnalante l'avvio della relativa istruttoria.

Il RPCT effettua la valutazione della sussistenza dei requisiti previsti dal decreto e dal presente documento e una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate.

L'istruttoria condotta dal RPCT consiste in un'attività "di verifica e di analisi" sui fatti segnalati.

Se quanto denunciato non è stato adeguatamente circostanziato, il RPCT richiede, prioritariamente tramite il canale dedicato nella piattaforma informatica, chiarimenti al segnalante e ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l'adozione delle necessarie cautele, a garanzia della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Preliminarmente il RPCT verifica se il segnalante riveste, o meno, una delle qualifiche indicate nel paragrafo dedicato all'ambito soggettivo di applicazione della disciplina.

Il RPCT deve poi verificare:

- se quelle segnalate sono «condotte illecite»;
- se le suddette condotte riguardano, o meno, situazioni di cui il soggetto è venuto a conoscenza nel proprio "contesto lavorativo" per tale intendendosi le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti giuridici sopra menzionati, e attraverso le quali sono state acquisite le informazioni sulle violazioni;
- se la segnalazione è stata inoltrata "nell'interesse pubblico e/o nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione", per cui saranno archiviate le doglianze di carattere esclusivamente personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici e colleghi in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della normativa.

L'esame preliminare del RPCT avverrà entro **15 giorni** lavorativi dalla data di comunicazione dell'avvio dell'istruttoria.

4. Esito dell'istruttoria

4.1. Verifica infondatezza: archiviazione

Nel caso in cui il RPCT rilevi un'evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità della segnalazione, procede alla sua **archiviazione.** Nello specifico, costituiscono possibili causali di archiviazione:

- manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione;
- manifesta incompetenza del RPCT sulle questioni segnalate;
- assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- contenuto generico della segnalazione/comunicazione o tale da non consentire nessun approfondimento;
- segnalazioni aventi ad oggetto i medesimi fatti trattati in procedimenti già definiti.

Qualora venga rilevata una delle cause di archiviazione sopra elencate, **entro e non oltre 30 giorni** dall'invio dell'avviso di ricevimento, il RPCT provvede a:

- archiviare la segnalazione con adeguata motivazione. La stessa verrà, quindi, inserita e conservata all'interno dell'applicativo informatico (o, a seconda dei casi, del fascicolo riservato cartaceo e del protocollo informatico) e sarà oggetto di rendicontazione nell'ambito della Relazione finale di monitoraggio ai sensi dell'art. 1, c. 14, della l. n. 190/2012;
- comunicare al segnalante l'archiviazione e la relativa motivazione mediante il sistema informatico (o altro canale utilizzato per la segnalazione ed eventualmente per l'interlocuzione).

4.2. Verifica fondatezza: conclusione del procedimento.

Nell'ipotesi in cui non ricorra alcuno dei casi di archiviazione sopra riportati, il RPCT provvede a verificare la segnalazione ricevuta anche procedendo ad acquisire ogni elemento utile alla valutazione

della fattispecie, avendo cura di adottare misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante laddove gli approfondimenti richiedano il necessario coinvolgimento di soggetti terzi. Ciò anche attraverso:

- richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari o al responsabile del procedimento disciplinare;
- richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti ad altri uffici dell'Ente;
- richiesta di chiarimenti, documentazione e informazioni ulteriori al segnalante (mediante piattaforma informatica o attraverso mail se nota) e/o a eventuali altri soggetti terzi coinvolti nella segnalazione;
- audizione del whistleblower.

Successivamente procede all'analisi della documentazione e degli elementi ricevuti e a decidere sul fumus di quanto rappresentato nella segnalazione (ciò in quanto il RPCT non accerta i fatti, ma svolge un'attività di verifica e di analisi).
Qualora accerti la fondatezza della segnalazione, il RPCT provvede a redigere una relazione contenente le risultanze dell'istruttoria condotta ed i profili di illiceità riscontrati nonché a:

a) informare il Sindaco in ordine all'attività svolta per l'assunzione delle proprie valutazioni, omettendo l'indicazione dell'identità del segnalante;
b) trasmettere la documentazione agli organi competenti dell'Amministrazione per l'adozione di misure organizzative o correttive;
c) inviare la summenzionata relazione istruttoria ad uno dei seguenti soggetti per i seguiti di competenza, garantendo la riservatezza del segnalante:
    - Corte dei Conti (se si ravvisano profili di danno erariale);
    - Procura della Repubblica (se si ravvisa un'ipotesi di reato);
    - Ufficio per i Procedimenti Disciplinari o responsabile del procedimento disciplinare (se si tratta di un'ipotesi di illecito disciplinare);
d) comunicare al segnalante l'inoltro della segnalazione ad altro ente/organo e la relativa motivazione e avvisarlo della eventualità che la sua identità potrà essere fornita all'Autorità giudiziaria ove questa lo richieda in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 24/2023.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni all'Ente, il RPCT procede ad inoltrare solo il contenuto della segnalazione, omettendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante. I soggetti interni all'Ente a cui è stata trasmessa la segnalazione informano il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti.
Nel caso di trasmissione all'autorità giudiziaria o contabile o all'ANAC, il RPCT evidenzia che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi del D.Lgs. 24/2023.
Il RPCT indica, con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, il numero di segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento nella "Relazione annuale del responsabile della corruzione e della trasparenza sui risultati dell'attività svolta".

Il termine massimo per la conclusione del procedimento e per dare riscontro al segnalante, è fissato in **90 (novanta) giorni** dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione , oppure, se non è stato inviato alcun avviso al Segnalante, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dall'amministrazione o ente (ad esempio ad altro funzionario in luogo del RPCT), laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata "segnalazione whistleblowing" ed è trasmessa, entro sette giorni, salvo che ciò possa pregiudicare la tutela della riservatezza del segnalante o ricorrano oggettive circostanze eccezionali che impediscano il rispetto del termine dal suo ricevimento, al soggetto interno competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Diversamente, se il segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

Le determinazioni del RPCT sono adottate in piena autonomia e sono adeguatamente motivate nella documentazione istruttoria.
Qualora dall'istruttoria emergano esclusivamente esigenze di miglioramento organizzativo, il RPCT

trasmette agli uffici competenti una relazione contenente le criticità rilevate e le proposte di intervento, senza riportare elementi che possano consentire l'identificazione della persona segnalante.

4.3 Conservazione della documentazione

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura, fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione previsti dalla legge o connessi alla pendenza di procedimenti giudiziari o disciplinari.

La conservazione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza, l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati trattati.

Decorso il termine di conservazione, la documentazione è eliminata o anonimizzata secondo le procedure adottate dall'Amministrazione.

4.4 Responsabilità del segnalante

Restano ferme le responsabilità penali, civili, disciplinari ed amministrative del segnalante qualora sia accertato, anche con sentenza di primo grado, che la segnalazione è stata effettuata con dolo o colpa grave ed è risultata falsa.

La perdita delle tutele previste dal decreto legislativo n. 24/2023 consegue esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge e non può derivare dalla semplice infondatezza della segnalazione qualora questa sia stata effettuata sulla base di ragionevoli motivi per ritenerla veritiera.

4.5 Precisazioni in ordine a trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali connesso alla gestione delle segnalazioni è effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018, e delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 24/2023.

Sono trattati esclusivamente i dati personali pertinenti e strettamente necessari alla gestione della segnalazione. Qualora siano acquisiti dati manifestamente non pertinenti o eccedenti rispetto alle finalità perseguite, gli stessi non sono utilizzati e sono cancellati o resi definitivamente anonimi secondo le procedure interne adottate dall'Amministrazione.

L'accesso ai dati è consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati alla gestione della segnalazione, i quali operano sulla base di specifiche istruzioni e sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza.

****

Il presente modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 13, c. 6 del D. Lgs. 24/2023, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con il fornitore esterno Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions, che trattano dati personali per conto del Comune di Bagnoli Irpino.

La procedura innanzi illustrata mira ad assicurare la separazione tra i contenuti della segnalazione e gli elementi che consentono di risalire all'identità del whistleblower (e del facilitatore ove indicato).

Per la valutazione del rischio connesso al trattamento dei dati effettuato nell'ambito della presente procedura e alle misure adottate si rimanda alla **Data Privacy Impact Assessment (DPIA)**, allegato parte integrante del presente atto organizzativo.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Atto organizzativo trovano applicazione il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, le Linee guida ANAC approvate con Deliberazione n. 478 del 26 novembre 2025, il Regolamento (UE) 2016/679, il decreto legislativo n. 196/2003 e ogni altra disposizione normativa vigente in materia.

Il presente Atto organizzativo è soggetto a periodico aggiornamento in occasione di modifiche normative, di nuove indicazioni fornite dall'ANAC o dal Garante per la protezione dei dati personali ovvero quando il monitoraggio interno evidenzi la necessità di adeguare le procedure di gestione delle segnalazioni.